

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 04/06/2020

FATTO

In data 15.02.2011 il ricorrente stipulava con un intermediario oggi incorporato nell'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 37.800,00 euro, da rimborsare mediante delegazione di pagamento in 120 rate di 315,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 31.07.2015, dopo il pagamento di 53 rate di rimborso.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 1.055,54 euro, con gli interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 31.1.2016 e non nel 2015 come indicato nel ricorso;
- che all'atto dell'estinzione è stata rimborsata la somma di 291,03 euro a titolo di "*commissioni rete distributiva*" non maturate, in conformità a quanto previsto nel piano annuale di rimborso "*per la mensilità successiva a quella di estinzione*";
- che tale piano, che costituisce parte integrante del contratto ed è stato sottoscritto dal cliente, individua la quota parte rimborsabile dell'importo delle "*commissioni rete*

distributiva” nella misura del 60% e specifica gli importi da rimborsare per ciascuna voce di costo;

- di avere, per quanto concerne gli oneri assicurativi, provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di 5,05 euro, pari alla differenza tra l'importo di 197,92 euro previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della 59^a rata e l'importo di 192,87 euro già oggetto di rimborso da parte delle compagnie assicurative;
- di avere inoltre rimborsato al ricorrente la quota non maturata delle spese di istruttoria determinata con il criterio *pro rata temporis* (228,75 euro), oltre a 20,00 euro per le spese del procedimento (cfr. assegno allegato alle controdeduzioni).

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza *“Lexitor”*), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un

quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*;
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*;
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*;
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*;
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la*

facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”.*

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”,* concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”,* e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”;* ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 sexies del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere c), d), f) e g) del contratto.

Le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata risultano pattuite all'art. 9 del contratto.

Tale norma esclude la rimborsabilità della voce di costo di cui alla lettera c) e fa rinvio, ai fini del rimborso degli importi indicati dalle lettere b) e d), ai criteri e alla misura prevista dal *"piano annuale di rimborso interessi e commissioni"*.

Il piano, prodotto dall'intermediario resistente e sottoscritto dal ricorrente, riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lettere b), d), f) e g) precisando che la quota parte rimborsabile dell'importo delle *"commissioni reti distributiva"* è individuata nella misura massima del 60% e calcolata *"in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento"*.

L'estinzione anticipata del finanziamento è un fatto pacifico tra le parti. Tuttavia, risulta controversa la rata in corrispondenza della quale si è verificata l'estinzione. Parte ricorrente asserisce di avere estinto il finanziamento in data 31.7.2015, decorsa la 53^a rata sulle 120 originariamente previste, ed allega un conteggio estintivo non fornendo alcuna evidenza dell'estinzione del finanziamento al 31.7.2015. Parte resistente ritiene, invece, che l'estinzione del prestito abbia avuto luogo nel gennaio 2016, in corrispondenza della rata n. 59. Si rileva che tale circostanza risulta confermata dalla liberatoria depositata dall'intermediario.

Pertanto, sulla base della lettera liberatoria, si ritiene di considerare che il finanziamento è stato estinto anticipatamente al 31.1.2016, allo scadere della rata n. 59.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di istruttoria non maturate, dalla loro descrizione in contratto si ricava che tale voce di costo remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori. Tuttavia, la clausola contrattuale fa altresì riferimento ad *"ogni altro costo connesso al perfezionamento, esecuzione del contratto"* per cui, secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, deve propendersi per la loro natura *recurring* (cfr. Collegio di Bologna, decisioni n. 5191/2020 e 3149/2020; Collegio di Torino, decisione n. 1173/2019).

Per il rimborso delle *"commissioni rete distributiva"* (lettera d), il contratto fa rinvio ai criteri ed alla misura previsti nel *"piano annuale di rimborso interessi e commissioni"*, nel quale si precisa che, in caso di estinzione anticipata del prestito, la quota massima ripetibile di tali commissioni è pari al 60% e calcolata *"in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento"*.

La controversia riguarda un contratto analogo a quello già oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 10003/2016, nella quale – in particolare – il Collegio ha specificato che *"la descrizione delle commissioni oggetto di contestazione (art. 6, lett. D, «Commissioni rete distributiva») include attività chiaramente up-front: «1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cedente; 2) raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; 4) gestione notifica presso debitore ceduto».* Il medesimo articolo termina, infine, con una previsione di chiusura idonea ad includere (anche) attività di natura *recurring*; attività, quest'ultime, cui si riferisce l'indicazione della *«quota parte rimborsabile dell'importo delle «commissioni rete distributiva» (lettera D) ... nella misura massima del 60%», in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B.* Al riguardo, se, come

correttamente evidenziato dai Collegi territoriali, non è ammissibile una distinzione tra costi up-front e costi recurring per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, in quanto la quota percentuale unilateralmente indicata dall'intermediario nulla dice sulla natura dei costi corrispondenti, escludendo, quindi, ogni possibilità di verifica da parte del cliente sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up-front o recurring); a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l'indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up-front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up-front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up-front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale».

Pertanto, in forza di quanto sopra, la quota non maturata delle commissioni suddette deve essere restituita, nella misura del 60% (componente *recurring*), con applicazione del criterio contrattuale (ristoro del 60% della commissione, come indicato nel piano annuale di rimborso) e, nella misura del restante 40% (componente *up-front*), con applicazione del criterio della curva degli interessi.

L'intermediario sostiene di avere restituito al ricorrente, in conteggio estintivo, la somma di 291,03 euro corrispondente a quanto dovuto in base al piano di rimborso per la rata successiva a quella del mese di estinzione. Risulta, pertanto, una differenza a favore di parte ricorrente di 9,07 euro, considerando l'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 59.

Il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza del criterio alternativo per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, il "*piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", sottoscritto dal ricorrente, prevede un criterio alternativo a quello *pro rata temporis*, specificando che la quota da rimborsare in corrispondenza della 57ª rata è pari a 197,92 euro.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha riferito che le compagnie assicurative hanno provveduto al rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di 192,87 (69,44 + 123,43) euro, producendo le relative evidenze.

Tale documentazione, in occasione dell'invio delle controdeduzioni, è stata portata all'attenzione del ricorrente, il quale non ha fatto pervenire alcuna replica in merito.

L'intermediario ha dato inoltre prova di avere rimborsato, nelle more del procedimento, l'ulteriore somma di 253,80 euro, di cui: a) 228,75 euro a titolo di spese istruttorie non maturate; b) 5,05 euro corrispondenti alla differenza tra l'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 59 (197,92 euro) e quanto già

rimborsato dalle compagnie assicurative (192,87 euro) a titolo di oneri assicurativi; c) 20,00 euro per spese del procedimento.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), e con indicazione dei criteri attuariali contemplati dalle condizioni generali di assicurazione:

durata finanziamento	120	TAN	5,97%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	59	rate residue	61					
% rest. (pro rata temporis)	50,83%	% rest. (criterio finanziario)	28,51%					
c) spese di istruttoria				criterio pro rata temporis	450,00	228,75	228,75	0,00
d) 60% commissioni rete distributiva				come da Piano annuale di rimborso	1.020,60	300,10	291,03	9,07
d) 40% commissioni rete distributiva				criterio finanziario (ammortamento)	680,40	194,01	0,00	194,01
f) - g) oneri assicurativi				come da Piano annuale di rimborso	619,35	197,92	197,92	0,00
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale								
Totale						compensazione: sì		203,08

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.055,54 euro), in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste e ha considerato 53 rate scadute e 67 residue. Inoltre, non ha tenuto conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario nelle more del procedimento, oltre ad avere detratto 143,93 euro a titolo di rimborso dei premi assicurativi, anziché quanto risulta dalla documentazione in atti, ovvero 197,92 euro.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 203,08 (duecentotre/08), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI